CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

Nell'adunanza del 25 febbraio 2025, composta dai Magistrati:

Salvatore PILATO	- Presidente
Antonio TEA	- Primo Referendario
Giuseppe VELLA	- Primo Referendario
Massimo Giuseppe URSO	- Primo Referendario
Giuseppe DI PRIMA	– Referendario – Relatore
Marina SEGRE	- Referendario
Mara ROMANO	- Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

Visto l'art. 23 del R.D.L.gs. 15 maggio 1946, n. 455, *Approvazione dello Statuto della Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, *Istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana*;

Visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200, *Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n.*

655/1948;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, *Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli, come modificato dal decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8*;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2022**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Sindaco il 15.03.2024;

VISTO il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2023**, redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, trasmesso dal Sindaco il 15.04.2024;

VISTO il provvedimento n. 23/2025 con il quale il Presidente, su richiesta del Magistrato istruttore, ha deferito la decisione sui suddetti referti all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO il Magistrato relatore dott. Giuseppe Di Prima;

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Agrigento

–Referti annuali del Sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli esercizi 2022 e 2023 (art. 148 Tuel) –

FATTO E DIRITTO

L'art. 148 del decreto legislativo n. 267/2000 , a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, e da ultimo dall'art. 33 del decreto legge n. 91/2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, richiede ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle Città Metropolitane ed alle Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nel corso dell'esercizio considerato.

Tale referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti e da trasmettere alla competente Sezione regionale di controllo della Corte, va ad integrare il quadro informativo a disposizione di quest'ultima per l'esercizio delle proprie funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. In particolare, detto referto costituisce uno strumento ricognitivo che concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 266/2005 e a far conoscere le eventuali irregolarità fatte emergere dagli organi di controllo interno degli enti locali.

Come affermato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2019/INPR "*Il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali.*

Il sistema dei controlli interni costituisce, infatti, il necessario contrappeso dell'autonomia concessa ai livelli di governo territoriali dalla riforma del Titolo V della Costituzione introdotta con la legge n. 3 del 2001, specie dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che ha introdotto la disciplina del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Il rispetto degli obblighi di finanza pubblica, posti a tutela dei principi di equità intergenerazionale e di stabilità finanziaria, presuppone che gli organi di vertice degli Enti dispongano delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione e, nel caso, apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni. Sotto questo profilo, i controlli interni rappresentano un presidio fondamentale per la sana gestione, in quanto utili ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attività operative (controllo di gestione), l'attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile), il consolidamento dei risultati delle gestioni (controllo sugli organismi partecipati) e la coerenza degli stessi sia con i risultati attesi (controllo strategico) sia con le aspettative degli utilizzatori finali dei servizi erogati (controllo di qualità).

Il mancato esercizio della funzione pubblica di controllo interno, oltre a ridurre il presidio sugli equilibri di bilancio e la regolarità della gestione, rischia di alterare i processi decisionali e programmatici, nonché di indebolire le scelte gestionali ed organizzative, con conseguente pericolo di frodi, abusi, sprechi o, semplicemente, cattiva amministrazione delle risorse e del patrimonio dell'Ente. A livello contabile, poi, aumenta il rischio di manipolazioni o errori nella registrazione delle transazioni giornaliere, con conseguente impossibilità per il controllore esterno di fare assegnamento sulla qualità della rendicontazione economica e finanziaria dell'Ente".

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal decreto legge n. 174/2012, dunque, il referto annuale intestato all'organo di vertice degli enti locali si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte gestionali e programmatiche dell'ente, in un'ottica di garanzia degli equilibri di bilancio e di perseguimento del principio di buon andamento, nonché di apportare le opportune misure correttive, in presenza di criticità e disfunzioni.

Al riguardo, le finalità del controllo in esame sono state delineate dalla Sezione delle autonomie, con deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, e sono così riassumibili:

− verifica dell'adeguatezza funzionale e dell'effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni;

− valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati;

− verifica dell'osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile;

− rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica;

− monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell'ente;

− consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati.

In continuità con quanto avvenuto nelle passate annualità, anche per gli anni 2022 e 2023, la Sezione delle autonomie ha approvato, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, le "*Linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, le Città Metropolitane e le Province, negli anni 2022* e 2023".

Ad ulteriore rafforzamento dell'importanza dei controlli interni, va, altresì, rammentato che le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, ai sensi del sopra citato art. 148, comma 4, del TUEL, nel caso di rilevata assenza ed inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno adottate, possono irrogare, a carico degli amministratori locali, "*fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e dai commi 5 e 5-bis dell'articolo 248 del presente testo unico*", apposita sanzione pecuniaria.

Lo stesso TUEL, all'art. 198-*bis*, prevede, inoltre, che nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione, di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisca la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall' articolo 198, anche alla Corte dei conti.

I controlli interni assumono, inoltre, ancora maggiore importanza nella contingenza attuale, dove le amministrazioni pubbliche sono chiamate a concorrere alla realizzazione di politiche economiche espansive, a mezzo di fondi da destinarsi a particolari finalità di rilancio dell'economia.

A tale proposito, preme precisare che, nell'ambito della strategia complessivamente disegnata dal PNRR, il Governo nazionale ha scelto di affidare l'allocazione di una parte dei finanziamenti, nelle materie di competenza degli enti territoriali, ad appositi bandi, che prevedono o prevederanno criteri di assegnazione delle risorse a favore degli enti, partecipanti.

In tale contesto ordinamentale, un ruolo strategico assumono, dunque, i controlli interni e i relativi strumenti di "autocorrezione ", con particolare riferimento a quelli strategici, di gestione e di regolarità amministrativa -contabile, ai fini sia di un'efficace programmazione che di un puntuale monitoraggio dello stato dell'arte degli interventi già finanziati ed avviati.

Tutto ciò premesso, passando all'analisi del caso in esame, preliminarmente, preme precisare che, con la Deliberazione n. 37/2024/VSGC del 4 luglio 2024, questa Sezione di controllo ha accertato la parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni per gli anni 2020 e 2021 e ha invitato "*l'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, per l'anno in corso tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare:*

- ad implementare, nell'ambito del ***controllo successivo di regolarità amministrativa contabile****, gli atti oggetto di controllo con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici;*

- ad implementare il funzionamento ***del controllo di gestione****, fondamentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, in rapporto con le risorse disponibili, integrato con* ***il controllo strategico****, anch'esso da implementare;*

- ad implementare ***il controllo sugli organismi partecipati****, estendendo a questi ultimi il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti;*

*- ad implementare il controllo **sulla qualità dei servizi**, in conformità a quanto previsto dall'art. 147 ter del TUEL:*

- *estendendolo nei confronti di tutti i servizi erogati dall'Ente e dai propri organismi partecipati, anche mediante l'adozione di adeguati indicatori atti a rappresentare compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;*
- *prevedendo forme di coinvolgimento attivo dei beneficiari dei servizi e ad attivare confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;*
- *dotandosi di una Carta dei servizi.*

*- ad implementare, fermo restando quanto già precisato in sede di regolarità amministrativa e contabile, i sistemi di monitoraggio e controllo delle **misure attuative del P.N.R.R.**, nonché il sistema di monitoraggio e controllo della prestazione lavorativa svolta in modalità agile, monitorando i risultati del lavoro agile attraverso specifici indicatori".*

Negli anni 2022 e 2023, oggetto del presente ciclo di controllo, l'ente non ha ancora potuto adottare le misure conseguenziali per il superamento delle criticità evidenziate con la deliberazione n. 37/2024 VSGC, che, quindi, saranno oggetto di specifica valutazione, ai sensi dell'art. 148 TUEL., in sede di analisi del successivo referto annuale sul funzionamento dei controlli interni.

Precisato quanto sopra, passando all'esame, sulla base dello stato degli atti, dei questionari relativi agli esercizi 2022 e 2023, si rileva che:

- in data 15.03.2024, prot. Cdc n. 2608, il Sindaco ha trasmesso il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2022**, secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR.

- in data 15.04.2024, prot. Cdc n. 3403, il Sindaco ha, altresì, inviato il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni (art. 148 TUEL) per l'esercizio **2023**.

Tutto ciò premesso, preso atto che il Comune ha adottato il regolamento disciplinante i controlli interni con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 19

febbraio 2013, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 214 del 27 novembre 2019, dalla sezione introduttiva riguardante il complessivo funzionamento dei controlli interni, negli anni 2022 e 2023, si evidenzia che:

- negli anni **2022 e 2023** il sistema dei controlli interni è stato esercitato in piena ed effettiva conformità con le previsioni e le finalità dei regolamenti dell'Ente in riferimento alle singole tipologie di controllo previste (cfr. risposta al quesito n. 1.1 dei questionari 2022 e 2023);
- di seguito il rapporto tra report previsti/prodotti in relazione alla singola tipologia di controllo:

 per il **2022:**

 i. controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 3/3;
 ii. di gestione 4/0;
 iii. quello strategico 1/0;
 iv. sugli equilibri finanziari 4/2;
 v. sugli organismi partecipati 1/1;
 vi. sulla qualità dei servizi 2/2 (cfr. risposta al quesito n. 1.2 del questionario 2022).

 Per il **2023**:

 i. controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile 2/1;
 ii. di gestione 3/3;
 iii. quello strategico 4/0;
 iv. sugli equilibri finanziari 4/2;
 v. sugli organismi partecipati 1/1;
 vi. sulla qualità dei servizi 2/2 (cfr. risposta al quesito n. 1.2 del questionario 2023);
- negli anni **2022 e 2023** sono intervenute segnalazioni da parte del responsabile per la trasparenza, ai sensi dell'art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013, circa il mancato o parziale adempimento degli obblighi di pubblicazione (cfr. risposta al quesito n. 1.3 dei questionari 2022 e 2023);

- negli anni **2022 e 2023** per il controllo di gestione, strategico e sugli organismi partecipati, sono state riscontrate criticità di grado alto, per il controllo sugli equilibri finanziari criticità di grado medio (cfr. risposta al quesito n. 1.4 dei questionari 2022 e 2023);
- di seguito il rapporto tra report ufficializzati/azioni correttive avviate in relazione alla singola tipologia di controllo:

 nel **2022:**

 - per il controllo di regolarità amministrativa e contabile 3/76;
 - per il controllo di gestione 0/0;
 - per il controllo strategico 0/0;
 - per il controllo di sugli organismi partecipati 2/2;
 - per il controllo sulla qualità dei servizi 1/1;
 - per il controllo sugli equilibri finanziari 2/0 (cfr. risposta al quesito n. 1.5 del questionario 2022);

 nel **2023**:

 - per il controllo di regolarità amministrativa e contabile 3/69;
 - per il controllo di gestione 0/0;
 - per il controllo strategico 0/0;
 - per il controllo di sugli organismi partecipati 2/2;
 - per il controllo sulla qualità dei servizi 1/1;
 - per il controllo sugli equilibri finanziari 2/0 (cfr. risposta al quesito n. 1.5 del questionario 2023);
- per **entrambi gli anni** non sono intervenute modifiche finalizzate ad una maggiore integrazione dell'intero sistema dei controlli interni per ciascuna tipologia di controllo (cfr. risposta al quesito n. 1.6 dei questionari 2022 e 2023).

Si rileva, pertanto, che:

- Il rapporto tra il numero di report periodici previsti/programmati negli anni 2022 e 2023, e il numero di report effettivamente prodotti, risulta solo parzialmente soddisfacente, e mancano del tutto i report sul controllo strategico;

- in relazione al controllo sugli equilibri finanziari, sono stati prodotti solo due report, a fronte dei quattro previsti;
- Inoltre, in riferimento agli esercizi 2022 e 2023: l'Ente ha riscontrato elevate criticità in relazione al controllo strategico, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi;
- permangono carenze di personale assegnato allo svolgimento del controllo di gestione, strategico e sugli organismi partecipati.
- l'Ente non ha provveduto ad attuare modifiche finalizzate ad una maggiore integrazione dell'intero sistema dei controlli interni.

Dalla verifica delle diverse forme di controllo attivate nell'Ente sono emerse criticità concernenti alcune tipologie di controllo, non svolti secondo le disposizioni contenute al capo III, artt. 147 e ss. del TUEL.

Di seguito si espongono gli esiti dell'attività in merito alle singole tipologie di controllo interno oggetto di analisi, da cui sono emerse alcune debolezze strutturali, carenze organizzative e metodologiche, che devono essere segnalate ai fini del superamento delle criticità riscontrate e dell'implementazione del sistema dei controlli interni, rimanendo, peraltro, impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all'esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell'Ente intestate a questa Sezione.

Controllo di regolarità amministrativa e contabile

L'analisi dei controlli di regolarità amministrativa e contabile previsti dall'art. 147-*bis* del TUEL, si incentra sulla nuova e più severa disciplina definita dall'art. 183 del TUEL in materia di impegni di spesa.

Tale tipologia di controllo è, infatti, assicurato sia nella fase preventiva di formazione dell'atto che in quella successiva. L'art. 147-*bis* configura una forma di autotutela dell'Amministrazione e di *auditing* interno sulle determinazioni di spesa, che rafforza l'intero sistema dei controlli e rende imprescindibile l'applicazione dei tradizionali principi di conformità a legge, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisse la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'Ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

L'Ente, nel proprio regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 19 del 19 febbraio 2013, successivamente modificato con deliberazione del C.C. n. 214 del 27 novembre 2019, riguardo a tale tipo di controllo prevede all'art. 7 comma 4 che: "*Sono soggette al controllo successivo di regolarità amministrativa, quadrimestralmente, le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, secondo un piano di auditing definito dal Segretario Generale con il NTCA (Nucleo Tecnico di Controllo Amministrativo), di norma entro il mese di dicembre di ogni anno.*"

Al successivo art. 8 comma 1 è previsto che" *Il NTCA definisce preliminarmente, per ogni sessione di controllo, il numero di atti da sottoporre a controllo*".

Agli esiti del controllo, relativamente agli esercizi 2022 e 2023, si rileva che:

- L'Ente ha dichiarato di aver utilizzato, quale tecnica di campionamento degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo, l'estrazione casuale semplice.
 - gli esiti del controllo di gestione effettuato nell'anno precedente non hanno concorso alla individuazione dei settori di attività dell'ente da sottoporre al controllo successivo;
 - gli esiti del controllo preventivo di regolarità contabile effettuato nell'anno precedente non hanno influito sulle modalità di estrazione degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa;

- L'Ente ha dichiarato che per il **2022** sono stati emanati n. 2.962 atti dal punto di vista del controllo di regolarità contabile e tecnico-amministrativa. Sono stati esaminati n. 266 atti, sono state rilevate n. 16 irregolarità dal punto di vista della regolarità contabile e n. 60 dal punto di vista della regolarità tecnico-ammnistrativa (cfr. risposta al quesito n. 2.6 del questionario 2022);
- per il **2023** l'Ente ha emanato n. 1.642 atti dal punto di vista del controllo di regolarità contabile e tecnico-amministrativa. Sono stati esaminati n. 149 atti, sono state rilevate n. 59 irregolarità dal punto di vista di regolarità contabile e n. 10 dal punto di vista di regolarità tecnico-ammnistrativa (cfr. risposta al quesito n. 2.6 del questionario 2023);

 Tali irregolarità risultano integralmente sanate.
- l'Ente ha dichiarato inoltre di non aver effettuato controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi;
- L'Ente ha dichiarato di non aver svolto verifiche sulle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge, e di non aver implementato procedure per monitorare il flusso di liquidazione delle fatture commerciali entro i termini di legge.

La presenza di un ridotto numero di atti esaminati, in proporzione a quelli adottati, nonché la mancanza di una tempestiva analisi degli atti già efficaci, vanifica la funzione che l'ordinamento attribuisce a tale essenziale forma di controllo.

Viene meno la funzione di guida e orientamento della struttura al rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della PA, finalità che il legislatore con tale forma di controllo vuole opportunamente stimolare e perseguire (ex multis, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Preso atto di quanto dichiarato dal Sindaco nel referto, si ritiene, pertanto, necessario

che l'Ente, al fine di potere rendere pienamente operativa e realmente incisiva tale forma di controllo, incrementi la percentuale degli atti (campione) da sottoporre a verifica (in media, meno del 10% del totale), anche in considerazione dell'elevato numero di irregolarità riscontrate a seguito dei controlli.

Si invita, quindi, l'Ente ad implementare gli atti oggetto di controllo, con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici ed a svolgere controlli, ispezioni o altre indagini volti ad accertare la regolarità amministrativa e contabile dell'attività posta in essere da specifici uffici o servizi.

In particolare, è opportuno che l'Ente provveda a sottoporre a controlli più stringenti i settori in cui sono emerse criticità nei precedenti esercizi, tenendo conto degli esiti del controllo di gestione e del controllo preventivo di regolarità contabile, relativi all'esercizio precedente, nonché a svolgere verifiche sulle attestazioni concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dalla legge, ed implementare procedure per monitorare il flusso di liquidazione delle fatture commerciali entro i termini di legge.

In merito, la Sezione evidenzia come con la riforma operata attraverso il D.L. 174/2012, convertito con legge n. 213/2012, il legislatore ha voluto, infatti, prevedere, in assenza di controlli preventivi di legittimità, un sistema che garantisse la conformità all'ordinamento dell'azione amministrativa, nonché la qualità degli atti emanati, a tutela dell'ente quale soggetto suscettibile di essere destinatario di possibili contenziosi.

Controllo di gestione

Il controllo di gestione (art. 147, co. 2, lett. a), del TUEL), che attiene all'efficacia, efficienza ed economicità dell'agire amministrativo, si avvale di indicatori che misurano lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, che si rinvengono preliminarmente nel Piano esecutivo di gestione ("*Piano dettagliato obiettivi*" e "*Piano della performance*"). Il controllo di gestione è, dunque, la procedura diretta a verificare

lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la qualità dei servizi offerti, costituisce lo strumento finalizzato a verificare la funzionalità dell'Ente, l'efficacia, efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione degli obiettivi.

Si inserisce nell'ambito della cultura dei risultati che è evidenziata sia dal proposito di raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, che da una coerente valutazione del rapporto con le risorse disponibili (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In relazione agli esiti del controllo, relativo agli esercizi 2022 e 2023, si rileva che:

- per il **2022** ed il **2023** l'Ente non ha trasmesso il Referto Controllo di gestione alla Corte dei conti (ex art. 198-bisTuel), in quanto" *A causa della grave carenza di personale non è stata istituita un'apposita unità organizzativa per il controllo di gestione* (cfr. risposta al quesito n. 3.1 dei questionari 2022 e 2023);
- per il **2023**, l'Ente non si è dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, mentre lo ha fatto per il **2022** (cfr. risposta al quesito n. 3.2 dei questionari 2022 e 2023);
- il tasso medio di copertura dei costi di tutti i servizi a domanda individuale a cui l'utente sia tenuto a contribuire, gestiti direttamente o per il tramite di enti strumentali, è risultato pari al 38,22% nell'anno **2022**, e 40,87% nel **2023** (cfr. risposta al quesito n. 3.8.1 dei questionari 2022 e 2023). Malgrado il lieve incremento rispetto agli esercizi precedenti, tale misura deve ritenersi insufficiente a garantire una gestione economicamente sana e qualitativamente adeguata;

La Sezione evidenzia la necessità di implementare il controllo di gestione, fondamentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, in rapporto con le risorse disponibili.

In particolare, si invita l'Ente:

- ad istituire un'apposita unità organizzativa per il controllo di gestione;
- a provvedere alla trasmissione del referto ex art. 198 bis del TUEL;
- a dotarsi di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo, che consenta di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa. Come, tra l'altro, più volte precisato nelle linee guida sui controlli interni elaborate dalla Sezione delle autonomie di questa Corte, appare centrale la predisposizione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, affidabile ed in grado di fornire informazioni circa l'efficienza gestionale in termini di costi e di ricavi, nonché circa l'adeguatezza delle risorse utilizzate, in relazione alle attività svolte e, soprattutto, ai risultati conseguiti.

Controllo strategico

Come precisato dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG *"Il controllo strategico (art. 147-ter del TUEL) è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti".*

<u>In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:</u>

- riguardo alla programmazione di bilancio 2023 - 2025 e 2024 - 2026, l'Ente ha approvato il PEG nel biennio 2022-2023 (cfr. risposta al quesito n. 4.1 dei questionari 2022 e 2023);

- in entrambi gli anni il controllo strategico non è stato operativamente integrato con il controllo di gestione (cfr. risposta al quesito n. 4.2 dei questionari 2022 e 2023);

- in entrambi gli anni il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio, non ha utilizzato le informazioni provenienti dalla contabilità analitica per orientare le decisioni in tema di allocazione delle risorse, gestione dei servizi e politiche tariffarie per gli anni (cfr. risposta al quesito n. 4.3 dei questionari 2022 e 2023);

- in entrambi gli anni il controllo strategico, al fine di integrare il ciclo della performance con quello di bilancio non ha effettuato, a preventivo, adeguate verifiche tecniche/economiche sull'attuazione delle scelte da operare a livello di programmazione (cfr. risposta al quesito n. 4.4 dei questionari 2022 e 2023);

- la percentuale media di obiettivi strategici raggiunti è stata pari all'0,00% in entrambi gli anni**,** in quanto *il "Il controllo strategico non è stato adeguatamente strutturato per grave carenza di personale"* (cfr. risposta al quesito n. 4.6 dei questionari 2022 e 2023);

- conseguentemente, riguardo le deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi adottati, l'Ente non ha adottato nessuna deliberazione negli anni 2022 **e** 2023 (cfr. risposta al quesito n. 4.7 dei questionari 2022 e 2023);

- per il biennio in esame, l'Ente ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) disciplinato dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 11 (cfr. risposta al quesito n. 4.10 dei questionari 2022 e 2023);

- l'Ente ha verificato la coerenza degli obiettivi programmatici con i contenuti dei documenti di programmazione finanziaria già adottati negli anni **2022** e **2023** (cfr. risposta al quesito n. 4.10.1 dei questionari 2022 e 2023);

- l'Ente ha pubblicato i contenuti sul portale istituzionale nella Sezione Amministrazione Trasparente per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 4.10.2

dei questionari 2022 e 2023);

- l'Ente non ha programmato specifici percorsi formativi e di qualificazione, per il personale preposto alla redazione del PIAO, per gli anni esaminati (cfr. risposta al quesito n. 4.11 dei questionari 2022 e 2023);

- tra le misure generali di prevenzione del rischio di corruzione, nel biennio in esame sono state adottate quelle relative alla:

- rotazione degli incarichi dirigenziali;
- rotazione ordinaria del personale;
- adozione di misure alternative alla rotazione ordinaria (es. sviluppo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, standardizzazione dei processi, ecc...);
- accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse e il monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di astensione;
- informazione/formazione, ma non riguardo alla pubblicazione dei risultati (cfr. risposta al quesito n. 4.14 dei questionari 2022 e 2023).

La Sezione evidenzia la necessità di implementare il controllo strategico, integrato con il controllo di gestione, anche attraverso l'assegnazione di risorse di personale disponibile.

Controllo sugli equilibri finanziari

Il controllo sugli equilibri finanziari previsto dall'art. 147-*quinquies* del TUEL, come precisato dalla Sezione delle autonomie, è inteso a rafforzare il tradizionale controllo esercitato dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'art. 1, co. 166 e ss. della legge n. 266/2005, attraverso il più ampio coinvolgimento degli Organi istituzionali dell'Ente

nei processi gestionali diretti ad assicurare gli equilibri di bilancio ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

La logica di questo nuovo tipo di controllo consiste, infatti, nell'individuare i flussi informativi necessari all'Ente, affinché siano attivati tempestivamente i processi correttivi in grado di interrompere i *trend* gestionali incompatibili con le previsioni di bilancio e di ripristinare il corretto equilibrio dei saldi economici e finanziari (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

Figura centrale di questo sistema di controllo è il Responsabile del servizio finanziario, il quale è chiamato ad esercitare un'attività di indirizzo e di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti dell'organizzazione, capaci di effettuare il monitoraggio dei flussi informativi rilevanti per la salvaguardia degli equilibri e di utilizzarli efficacemente per attivare i necessari interventi correttivi.

Ciò premesso, nel caso di specie, in relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:

- il Responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 5.2 dei questionari 2022 e 2023);
- avendo riguardo alla partecipazione degli organi istituzionali al controllo degli equilibri finanziari, gli organi di governo, il segretario generale ed i responsabili dei servizi sono stati attivamente coinvolti negli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 5.3 dei questionari 2022 e 2023);
- nel corso del biennio in esame è stato assicurato che, in corso di esercizio, il programma dei pagamenti risultasse sempre compatibile con le disponibilità di cassa (cfr. risposta al quesito n. 5.6 dei questionari 2022 e 2023).

All'esito delle verifiche effettuate, tale controllo risulta complessivamente adeguato.

Controllo sugli organismi partecipati

L'art. 147-*quater* del D.lgs. 267/2000 prevede che:

"*1. L'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili.*

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica".

Attraverso tale forma di controllo, dunque, la stessa Amministrazione imposta un proprio monitoraggio periodico sull'andamento delle gestioni degli organismi assoggettati a controllo, con l'indicazione degli adeguati correttivi da introdurre nei casi di scostamento dagli obiettivi assegnati "*anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente*" (art. 147-*quater*, co. 3).

Le amministrazioni controllanti devono, inoltre, porre attenzione alle perdite che potrebbero subire gli organismi partecipati, in quanto aventi riflessi sul proprio bilancio.

Sotto questo profilo, il presidio del contratto di servizio costituisce un punto di collegamento con il successivo controllo della qualità dei servizi (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

In via preliminare, da una verifica attraverso l'applicativo Con.Te. e del protocollo Civilia Next, si fa presente che non risulta trasmessa a questa Sezione di controllo alcuna deliberazione da parte del Comune di Agrigento riguardo alla ricognizione annuale delle proprie partecipazioni societarie, dirette e/o indirette.

<u>In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:</u>

- l'Ente detiene partecipazioni e per gli anni in esame si è dotato di una specifica struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati ai sensi dell'art. 147-*quater,* comma 1, TUEL (cfr. risposta ai quesiti nn. 6.1 e 6.2 dei questionari 2022 e 2023);
- i *budget* delle società partecipate *in house* o degli organismi strumentali controllati dall'ente non sono stati approvati per il biennio considerato (cfr. risposta al quesito n. 6.4 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio 2022/2023, è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011) (cfr. risposta al quesito n. 6.7 dei questionari 2022 e 2023);
- è stato monitorato il grado di attuazione delle misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 20 del TUSP (cfr. risposta al quesito n. 6.8 dei questionari 2022 e 2023);
- non è stata monitorata l'attuazione delle norme in materia di gestione del personale delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 19 TUSP (cfr. risposta al quesito n. 6.9 dei questionari 2022 e 2023);
- per il biennio in esame non sono stati previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali (cfr. risposta al quesito n. 6.13 dei questionari 2022 e 2023);
- riguardo la pubblicazione della Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del d.lgs n. 33/2013 da parte degli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi, tale documento è stato pubblicato in entrambi gli anni (cfr. risposta al quesito n. 6.15 dei questionari 2022 e 2023).

Allo stato degli atti, si rileva l'assenza di atti pervenuti o reperibili dal sito istituzionale del Comune riguardo alla ricognizione annuale delle proprie partecipazioni societarie, dirette e/o indirette, la mancata approvazione dei budget delle società partecipate in house o degli organismi strumentali controllati dall'Ente e l'assenza di report informativi periodici per il biennio in esame, per cui tale controllo risulta solo parzialmente adeguato.

Controllo sulla qualità dei servizi

Il controllo di qualità, come precisato dalla Sezione delle autonomie, misura l'erogazione delle prestazioni rispetto all'analisi dei bisogni, rapportando la soddisfazione degli stessi rispetto a standard predefiniti. In esso si procede alla rilevazione della c.d. *customer satisfaction,* in cui il compito dell'Amministrazione è dare risposte adeguate alle esigenze dei fruitori dei servizi.

Le disposizioni che esprimono tale principio, già presenti nell'ordinamento (D.lgs. n. 286/1999, al Capo III "*Qualità dei servizi pubblici e carte dei servizi*", art. 11, oltre ad alcune direttive ministeriali e della Presidenza del Consiglio), sono quelle dell'art. 147, co. 2, lett. e), del TUEL, che completa il controllo di qualità, all'interno di un sistema organico. La citata norma intende indirizzare l'organo preposto, eventualmente anche esterno all'Ente, verso verifiche di gradimento che non siano, come in passato, episodiche e saltuarie, ma metodiche e cadenzate, secondo un sistema organizzativo rinnovato, adatto a un modello di controllo che si atteggia come una novità.

Preme, tra l'altro, precisare, come ribadito dalla Sezione delle autonomie, che tale tipologia di controllo è finalizzata ad intercettare, attraverso la misura della soddisfazione del cittadino, i bisogni dell'utenza e, quindi, a fornire all'Amministrazione le reali dimensioni dello scostamento esistente tra i risultati della gestione (validati dagli altri controlli) e il grado di utilità effettivamente conseguito. Si pone, dunque, come strumento di misurazione, in un sistema integrato dei controlli interni (cd. "*cruscotto direzionale*"), del corretto funzionamento delle altre forme di controllo attivate nell'Ente (*ex multis*, deliberazioni di questa Sezione nn. 210 e 228/2022/VSGC e nn. 64 e 65/2023/VSGC; Corte dei conti, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni n. 152 del 2020/VSGC e nn. 15, 33, 52, 70 e 79/2021/VSGC).

<u>In relazione agli esiti del controllo, relativo agli anni 2022 e 2023, si rileva che:</u>

- l'Ente non ha adottato la Carta dei servizi per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 7.1 dei questionari 2022 e 2023);

- l'Ente ha effettuato analisi sulla qualità "effettiva" dei singoli servizi per il **2023** e solo per alcuni servizi nel **2022** (cfr. risposta al quesito n. 7.2 dei questionari 2022 e 2023);
- L'Ente ha effettuato sia analisi sulla qualità 'effettiva' dei singoli servizi che indagini sulla soddisfazione degli utenti per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 7.8 dei questionari 2022 e 2023) su tutti i servizi, ma non ne sono stati pubblicati gli esiti;
- gli indicatori elaborati e utilizzati nell'anno risultano sufficientemente credibili, sebbene possano essere implementati in relazione alla trasparenza dei tempi e dei costi di erogazione dei servizi;
- L'Ente non ha effettuato confronti sistematici *(benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni nel biennio esaminato (cfr. risposta al quesito n. 7.9 dei questionari 2022 e 2023);
- rispetto all'anno precedente, l'Ente ha realizzato un innalzamento degli standard economici o di qualità dei servizi (nel loro insieme o per singole prestazioni) misurabili attraverso indicatori definiti e pubblicizzati nel **2022 e 2023** (cfr. risposta al quesito n. 7.11 dei questionari 2022 e 2023).

All'esito della verifica, tale controllo appare, ancora, solo parzialmente adeguato.

Si evidenzia per entrambi gli anni esaminati la mancanza dell'adozione della Carta dei servizi che si pone come strumento fondamentale sotto il profilo del controllo di qualità, stante che costituisce un documento con il quale l'Ente assume una serie di impegni nei confronti della propria utenza riguardo i propri servizi, le modalità di erogazione e gli standard di qualità, e si ritiene, inoltre, opportuno che l'Ente provveda ad effettuare dei confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni, al fine di elevare gli standard economici o di qualità dei servizi resi.

Appendice sul P.N.R.R. e P.I.A.O.

Secondo quanto affermato dalla Sezione delle Autonomie, tale sezione del questionario vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative alla implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori e in cui sono state inserite anche alcune domande relative al P.I.A.O., il nuovo strumento di pianificazione strategica ed operativa introdotto dall'art. 6 del d.l. n. 80/2021 (recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del PNRR e per l'efficienza della giustizia").

In relazione agli esiti del controllo, si rileva che l'Ente è soggetto attuatore di interventi finanziati con fondi P.N.R.R. e, per ciascun anno, che:

- L'Organo politico ha valutato congrua ed efficace la *governance* adottata ai fini del coordinamento dei diversi soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione di *milestone* e *target* del PNRR nel 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.2 dei questionari 2022 e 2023);
- gli atti di gestione collegati all'attuazione del PNRR sono risultati conformi ai principi di regolarità amministrativo-contabile negli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.4 dei questionari 2022 e 2023);
- il sistema informativo dell'Ente ha raccolto i dati sullo stato di avanzamento procedurale, finanziario e fisico degli interventi del PNRR, al fine di garantire la successiva archiviazione informatica nel sistema ReGiS per il biennio esaminato (cfr. risposta al quesito n. 10.5 dei questionari 2022 e 2023);
- all'interno dell'Ente è stata individuata una struttura del responsabile/referente per l'attuazione dei progetti finanziati da fondi PNRR per il biennio in esame (cfr. risposta al quesito n. 10.7 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente non ha adottato procedure di monitoraggio degli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR al fine di prevenire ed individuare i rischi di frode, corruzione, conflitti di interesse nell'anno 2022 ma ha provveduto nel 2023 **(**cfr. risposta al quesito n. 10.9 dei questionari 2022 e 2023);

- gli organi di controllo interno negli anni 2022 e 2023 hanno condotto verifiche periodiche sugli atti gestionali adottati dall'Ente in qualità di soggetto attuatore del PNRR al fine di verificare che:

 a) sia stata garantita la completa tracciabilità delle operazioni collegate a *milestone* e *target* del PNRR, mediante l'attribuzione di un'apposita codificazione contabile e l'associazione al CUP del singolo progetto;

 b) siano stati conservati tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici;

 c) sia stato richiesto ed attribuito, per ogni procedimento connesso all'attuazione di programmi del PNRR, un apposito codice CUP, in mancanza del quale gli atti medesimi sono da considerarsi giuridicamente nulli (art. 11, l. n. 3/2003 e art. 1, delibera CIPE 16 novembre 2020) **(**cfr. risposta al quesito n. 10.11 dei questionari 2022 e 2023);
- i sistemi informatici dell'Ente hanno integrato tempestivamente i flussi informativi a supporto della funzione strategica e di quella gestionale, al fine di verificare in corso d'opera il conseguimento degli obiettivi del PNRR nei tempi programmati e, in caso contrario, di adottare eventuali provvedimenti correttivi nel corso della gestione per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.12 dei questionari 2022 e 2023);
- il controllo di gestione non ha prodotto specifici *report,* indirizzati agli organi direzionali, al fine di monitorare, nel corso della gestione, il grado di conseguimento delle misure previste dal PNRR, e il rispetto dei tempi programmati dalla *timeline* interna e da quella relativa alla rendicontazione semestrale all'UE negli anni 2022 e 2023, (cfr. risposta al quesito n. 10.13 dei questionari 2022 e 2023);
- l'Ente non ha garantito strumenti di coordinamento tra i diversi uffici affinché vi sia la condivisione del cronoprogramma e degli obiettivi da raggiungere per gli anni 2022 e 2023 (cfr. risposta al quesito n. 10.14 dei questionari 2022 e 2023).

Per quanto sopra rappresentato, si rileva, allo stato degli atti, un miglioramento rispetto alla verifica precedente di tale struttura di controllo, che risulta abbastanza funzionale alle risorse per il PNRR, rimarcando, tuttavia, l'esigenza di garantire l'effettivo monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche attraverso l'adozione di strumenti di coordinamento tra i vari uffici.

RITENUTO

che permane la parziale adeguatezza del sistema complessivamente considerato a causa della presenza di criticità, già rilevate con la Deliberazione n. 37/2024/VSGC, in particolare per il "*controllo di regolarità successiva*", "*controllo di gestione*", "*controllo strategico*" e "*sugli organismi partecipati*" - con ricadute sull'efficiente ed efficace gestione dell'Ente, nonché sul possibile pregiudizio che ciò può determinare sugli equilibri di bilancio - le cui misure conseguenziali, come in premessa precisato, saranno oggetto di specifica valutazione, ai sensi dell'art. 148 TUEL., in sede di analisi del successivo referto annuale sul funzionamento dei controlli interni

PQM

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione siciliana, a conclusione degli accertamenti istruttori sulle relazioni annuali del Comune di Agrigento relative al funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli **esercizi 2022 e 2023**, ai sensi dell'art. 148 del TUEL e **con riserva di analisi dei successivi referti**

ACCERTA

La parziale adeguatezza del sistema dei controlli interni del Comune di Agrigento;

INVITA

L'Ente, richiamando l'attenzione del Segretario generale, ad intraprendere, **per l'anno in corso**, tutte le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle

debolezze di sistema riscontrate ed evidenziate per ciascuna tipologia di controllo ed in particolare:

- ad implementare, nell'ambito del **controllo successivo di regolarità amministrativa contabile**, anche in considerazione dell'elevato numero di irregolarità riscontrate, gli atti oggetto di controllo, con particolare riferimento alla fase di attuazione del PNRR, in cui assume una strategica rilevanza il controllo di legalità sulle aree ad alto rischio corruzione, quale quella sugli appalti pubblici;

- ad implementare, in base a quanto rilevato in parte motiva, il funzionamento del **controllo di gestione**, fondamentale ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza, cui ciascun servizio è finalizzato, integrato con il **controllo strategico**, anch'esso da implementare nei medesimi termini**;**

- ad implementare il controllo sugli **organismi partecipati**, estendendo a questi ultimi il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o altre forme di regolazione degli affidamenti;

- ad implementare il controllo sulla **qualità dei servizi**, in conformità a quanto previsto dall'art. 147 ter del TUEL:

- estendendolo nei confronti di tutti i servizi erogati dall'Ente e dai propri organismi partecipati, anche mediante l'adozione di adeguati indicatori atti a rappresentare compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
- prevedendo forme di coinvolgimento attivo dei beneficiari dei servizi e ad attivare confronti sistematici (benchmarking) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;
- dotandosi di una Carta dei servizi.

DISPONE

- che il Segretario generale dell'Ente comunichi a questa Sezione tutte le iniziative intraprese ai fini del superamento delle criticità riscontrate;

- che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia trasmessa al Consiglio comunale– per il tramite del suo Presidente –, al Sindaco ed all'Organo di revisione del Comune di Agrigento;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "*Amministrazione Trasparente*") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2025.

L'ESTENSORE — Il PRESIDENTE

(Giuseppe Di Prima) — (Salvatore Pilato)

Depositato in segreteria il 5 marzo 2025

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Angelo Guerrera